

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE¹

PER UN SERVIZIO REGOLARE

PER UN SERVIZIO REGOLARE SPECIALIZZATO²

IL RINNOVO DI UN'AUTORIZZAZIONE PER UN SERVIZIO

LA MODIFICA DI UN'AUTORIZZAZIONE PER UN SERVIZIO

effettuato con torpedoni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea sulla base dell'Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72)

indirizzata a: **Ufficio federale dei trasporti, Sezione Traffico merci, 3003 Berna**
(autorità competente)

1. Cognome e nome o denominazione, indirizzo e numero del telefono e di telefax dell'impresa richiedente ed eventualmente incaricata della gestione dell'associazione di imprese (pool):

tel.:
e-mail:

2. Servizio/i gestito/i¹
da un'impresa da un'associazione di imprese (pool) in subappalto

3. Nome e indirizzo del vettore, del/dei vettori associato/i oppure del/dei subappaltatore/i^{3 4}

3.1 Nome: tel.:
indirizzo: e-mail:

vettore associato subappaltatore ¹

3.2 Nome: tel.:
indirizzo: e-mail:

vettore associato subappaltatore ¹

3.3 Nome: tel.:
indirizzo: e-mail:

vettore associato subappaltatore ¹

3.4 Nome: tel.:
indirizzo: e-mail:

vettore associato subappaltatore ¹

¹ Indicare la menzione pertinente.

² Servizi regolari specializzati che non sono regolati da un contratto stipulato fra l'organizzatore ed il trasportatore.

³ P.f., se del caso, indicare se si tratta di un vettore associato o di un subappaltatore.

⁴ Se del caso, p.f. allegare l'elenco.

4. In caso di servizio regolare specializzato:
 - 4.1 Categoria di viaggiatori:
5. Durata dell'autorizzazione richiesta o data in cui termina il servizio:

6. Itinerario principale del servizio (sottolineare le località in cui i passeggeri salgono o scendono):

7. Periodo di servizio:

8. Frequenza (giornaliera, settimanale ecc.):
9. Tariffe: Allegato accluso
10. Allegare un piano di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo.
11. Numero di autorizzazioni o di copie dell'autorizzazione richieste⁵:
12. Eventuali indicazioni complementari / La modifica è dovuta a:

13. (Luogo e data) (Timbro e firma del richiedente)

⁵ Si rende attento il richiedente sul fatto che l'autorizzazione deve essere sempre disponibile a bordo di ogni veicolo e che quindi vanno richieste tante copie dell'autorizzazione quanti sono i veicoli impiegati contemporaneamente nel servizio di trasporto.

Avvertenza

1. Devono essere allegati alla presente domanda:
 - a) gli orari;
 - b) le tariffe;
 - c) una copia certificata conforme della licenza per lo svolgimento di trasporti internazionali di persone a titolo professionale, a norma dell'articolo 17 capoverso 3 dell'Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri; RS 0.740.72);
 - d) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che il richiedente prevede di eseguire, se si tratta di una domanda di istituzione di un servizio, o che ha eseguito, se si tratta di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
 - e) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori;
 - f) un piano di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo;
 - g) un elenco di tutti i veicoli previsti per lo svolgimento del servizio di trasporto;
 - h) un elenco delle fermate indicate con le loro esatte denominazioni.

 2. A sostegno della sua domanda, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono richieste dall'autorità competente.

 3. Conformemente all'articolo 18 dell'Accordo sui trasporti terrestri come pure all'articolo 1 dell'allegato 7 dell'Accordo sono soggetti ad autorizzazione i seguenti servizi di trasporto:
 - a) i servizi regolari, ossia i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, a prescindere dall'eventuale obbligo di prenotare. Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.
 - b) i servizi regolari specializzati che non sono regolati da un contratto stipulato fra l'organizzatore ed il trasportatore necessitano, nel territorio della Comunità, di un'autorizzazione. Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, vengono considerati servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di talune categorie di viaggiatori, ad esclusione di altri, nella misura in cui tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al paragrafo a. Tali servizi sono denominati «servizi regolari specializzati». I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:
 - i) il trasporto di lavoratori dal domicilio al luogo di lavoro;
 - ii) il trasporto di scolari e studenti dal domicilio all'istituto scolastico

L'adeguamento dell'organizzazione del trasporto alle diverse necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

 4. La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori dell'Unione europea è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1073/2009; per quanto concerne gli operatori svizzeri, la presentazione delle domande di autorizzazione è disciplinata dal capitolo 3 dell'ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11). Le domande di rilascio, rinnovo o modifica dell'autorizzazione devono essere presentate in un'unica copia al più presto dieci mesi e al più tardi sei mesi prima dell'inizio o del proseguimento delle corse all'Ufficio federale dei trasporti, Sezione Accesso al mercato, 3003 Berna (art. 48 al. 1 OTV).

 5. L'autorizzazione è valida per una durata massima di cinque anni.
-